Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO MEDIANTE IMPIANTO DI TELECONTROLLO E DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Finalità e definizioni
Art. 2 Ambito di applicazione e principi generali
Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 4 Notificazione
Art. 5 Titolare, Responsabile ed Incaricati

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta

SEZIONE II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 8 Diritti dell'interessato

SEZIONE III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
Art. 9 Sicurezza dei dati
Art. 10 Cessazione del trattamento dei dati
Art. 11 Limiti alla utilizzabilità di dati personali
Art. 12 Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 13 Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 Tutela

CAPO V MODIFICHE

Art. 15 Modifiche regolamentari

CAPO VI RINVIO

Art. 16 Rinvio alle norme

ALLEGATI

A. Modulo per la nomina del Responsabile interno del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003

B. Modulo per la nomina ad Incaricato del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003

~~**C.** Modulo per la nomina del Responsabile esterno del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003~~

C. Cartello indicante un'area videosorvegliata

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni.

1 – Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di telecontrollo e di videosorveglianza nel territorio urbano del capoluogo e delle frazioni del Comune, gestiti ed impiegati dal Comune di Cavaion Veronese per mezzo del Comando di Polizia Locale, si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2 – Per tutto quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni oltre alle linee disposte dalla Direttiva 95/46/CE e dalle importanti innovazioni della "giurisprudenza" del Garante (Provvedimenti: Videosorveglianza – Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e Provvedimento generale in materia di Videosorveglianza del 08 aprile 2010 – Il decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000;
3 – Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per **"banca dati",** il complesso di dati personali, formatosi presso il Comando della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
b) per **"trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati,
c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza;
d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Cavaion Veronese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
f) per **"incaricati",** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
g) per "**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
n) "**Garante",** l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30 della Legge 675/96 e diffusamente descritta nei suoi compiti, prerogative ed articolazioni dagli articoli contenuti nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 2 - Ambito di applicazione e principi generali.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del capoluogo e delle frazioni del Comune di Cavaion Veronese, costituito da alcune fotocamere mobili posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale.
2. In tale ambito, il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati devono sempre agire tenendo presente quanto disposto dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 29 aprile 2004 in applicazione del Codice sulla Privacy. Ed in particolare i principi generali in esso esposti e che vengono qui di seguito riportati:
   a) ***Principio di liceità*** - Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
   b) ***Principio di necessità*** - Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il *software* va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
   c) ***Principio di proporzionalità*** - Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui

diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il *principio di proporzionalità,* sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione

d) ***Principio di finalità*** - Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il Titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti,

ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza costituito da alcune fotocamere posizionate in punti nevralgici del territorio di Cavaion Veronese e frazioni.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cavaion Veronese, in particolare dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, dalla legge 7 marzo 1986, n° 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, sono:
   a) attivazione di strumenti operativi di controllo dei danni arrecati alla sede municipale, alle aree ecologiche ed alla strumentazione di proprietà comunale sul territorio urbano;
   b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo per permettere un pronto intervento della Polizia Locale, a tutela del patrimonio pubblico;
   c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
   d) vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
   e) – l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Il sistema di telecontrollo e di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante immagini e riprese, e che in relazione ai luoghi di installazione delle fotocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Notificazione

1. Il Comune di Cavaion Veronese, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Decreto Legislativo n° 196/2003.

Art. 5 - Titolare, Responsabile ed Incaricati

1. Il Comune di Cavaion Veronese è il Titolare dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle relative banche dati ed è rappresentato, ai fini previsti dalla normativa di riferimento, dal Sindaco.
2. Il Titolare, con apposita delega servendosi dell'allegato A, nomina per iscritto il Responsabile interno del trattamento dati della videosorveglianza, che viene individuato nel Responsabile dell'Area Polizia Locale ovvero il Responsabile del Servizio della Polizia Locale. Tale figura, che sarà da ora in poi denominata "responsabile dell'impianto", potrà, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003 servendosi dell'allegato B, individuare gli Incaricati del trattamento, tra il personale dipendente del Comune di Cavaion Veronese

   La nomina a Responsabile si ritiene a tempo indeterminato o fino a che ne ricorrano i presupposti. La decadenza per mancanza di presupposti ha effetto immediato. Il "responsabile dell'impianto", ai fini della responsabilità attribuita è domiciliato presso la sede del Comune, provvede, a tutte le attività previste dalla legge.
3. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile dell'impianto.
4. Il responsabile dell'impianto procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare il quale per mezzo del Responsabile dell'Area Direzione Generale Programmazione e controllo, tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite.
5. Il responsabile dell'impianto in particolare ha i seguenti principali obblighi:
   a) sovraintende alla gestione degli impianti di videoregistrazione e al loro costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa
   al costante controllo sull'uso delle immagini inquadrate e raccolte
   b) custodire l'accesso ai locali della centrale di controllo, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi che sono strutturate su due livelli gerarchici di accesso
   c) consentire, se necessario, l'accesso per l'utilizzo dei sistemi al Responsabile dei Sistemi Informatici
   d) rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
6. ~~Il Titolare, se lo ritiene, in alternativa al Responsabile del Servizio della Polizia Locale, può ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 servendosi dell'allegato C, nominare un responsabile o gestore esterno del servizio di videosorveglianza~~

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;
   d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
   e) trattati, con riferimento alle finalità, di cui al precedente art. 3), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune fotocamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri dei sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.
3. Le fotocamere consentono tecnicamente di catturare immagini e riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale a colori e in bianco-nero. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Presso il Comando di Polizia Locale le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.
4. Le immagini sono conservate per un tempo non inferiore a 24 (ventiquattro) ore e non superiore a 07 (sette) giorni naturali e consecutivi, presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale.
5. La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
7. L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Cavaion Veronese, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e al Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 08 aprile 2010, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura: "AREA VIDEOSORVEGLIATA – La registrazione è effettuata dal Comune di Cavaion Veronese per fini istituzionali e di repressione degli illeciti. Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo n° 196/2003)".- Allegato E -
2. Il Comune di Cavaion Veronese si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza; l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (giorni 10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

SEZIONE II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
   a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 37 del Decreto Legislativo 196/2003;
   c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
      1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervalli non minore di novanta giorni;
      2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
      3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1), sarà chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
3. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 10 (dieci), giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 4 presso il Comando Polizia Locale dove sono custoditi il server e l'hard disk per la conservazione delle immagini.

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune di Cavaion Veronese deve notificare preventivamente al Garante per la protezione dei dati personali la loro destinazione.
2. I dati personali possono essere:
   a) distrutti;
   b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
   c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto della lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 11 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 14 del Decreto Legislativo 196/2003.

Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Decreto Legislativo 196/2003.

SEZIONE IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13 – Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cavaion Veronese a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale caso il Comune di Cavaion Veronese si obbliga a dare preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, nei modi e nei tempi di cui all'art. 37 del Decreto Legislativo 196/2003.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 141 del Decreto Legislativo 196/2003.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4–6 della Legge 7 agosto1990, n° 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali (responsabile dell'impianto), così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 15 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, saranno immediatamente ed automaticamente inseriti negli indirizzi gestionali, anche preliminarmente al recepimento formale.

2. All'aggiornamento provvederà l'organo consigliare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito della approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.

CAPO VI

RINVIO ALLE NORME

Art. 16 Rinvio alle norme

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti in materia nonché ai provvedimenti del Garante della Privacy.

ALLEGATI

A. Modulo per la nomina Responsabile interno del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003

B. Modulo per la nomina ad Incaricato del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003

~~**C.** Modulo per la nomina del Responsabile esterno del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003~~

C. Cartello indicante un'area videosorvegliata

Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

Cavaion Veronese .....

Spett.le
Responsabile del Servizio Polizia Locale

L'ente Comune di Cavaion Veronese, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, in relazione al rapporto di lavoro con Lei in essere e più specificatamente alla posizione da lei attualmente ricoperta nella struttura organizzativa ovvero il Responsabile del Servizio di Polizia Locale e considerato che:

- nell'ambito delle Sue funzioni e prestazioni, Lei organizza e procede al trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza gestiti dal nostro Comune con modalità tali, da rendere opportuna la Sua nomina a responsabile del trattamento
- per preparazione ed esperienza, Lei fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza

con la presente

La nominiamo responsabile del trattamento dei dati personali **ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza** ***effettuato dalla nostra organizzazione, ai sensi dell'articolo 29 Dlgs 196/2003, nel rispetto delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle modalità precisate nel "Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali "Privacy"*** **e congiuntamente alle regole definite nel** ***"Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante impianto di telecontrollo e di video sorveglianza"*** **unitamente alle modalità di individuazione e di applicazione delle misure di sicurezza idonee da adottare nei trattamenti dei dati personali contenute nel** ***"Documento Programmatico sulla Sicurezza"*** **oltre alle linee disposte dalla** ***"Direttiva 95/46/CE"*** **e dalle importanti innovazioni della "giurisprudenza" del Garante (*Provvedimenti: Videosorveglianza – Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 08 aprile 2010– Il decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000;***

Quindi formalmente Le affidiamo:

·2 **l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza che nel nostro Comune sono presenti.**

In tale ambito, Lei dovrà sempre agire tenendo presente quanto disposto dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 29 aprile 2004 e dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 08 aprile 2010 in applicazione del Codice sulla Privacy".

Con il precitato Provvedimento Il Garante, ha ritenuto opportuno aggiornare e integrare i precedenti provvedimenti, anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice sulla privacy, entrato in vigore il 1°gennaio 2004. Il precitato provvedimento infatti, richiama taluni principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza. Inoltre vengono individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. Le prescrizioni del provvedimento, infine, hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

In particolare si chiariscono i principi, ovvero:

·3 ***Principio di liceità*** - Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

·4 ***Principio di necessità*** - Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il *software* va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

·5 ***Principio di proporzionalità*** - Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e

pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il *principio di proporzionalità,* sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione

·6 ***Principio di finalità -*** Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il Titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

La preghiamo di restituirci la presente, firmata per accettazione in ogni sua pagina.

Distinti saluti.

Il Titolare del trattamento
IL SINDACO

Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

ALLEGATO B

Nomina di incarico al trattamento di dati personali ripresi attraverso telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003

Cavaion Veronese ,

Spett.le
Responsabile del Servizio di Polizia Locale

L'ente Comune di Cavaion Veronese, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, in relazione al rapporto di lavoro con Lei in essere e più specificatamente alla posizione da lei attualmente ricoperta nella struttura organizzativa ovvero Responsabile del Servizio del Comando di Polizia Locale e considerato che:

- 1 nell'ambito delle Sue funzioni e prestazioni, Lei organizza e procede al trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza gestiti dal nostro Comune con modalità tali, da rendere opportuna la Sua nomina a responsabile del trattamento
- **2** per preparazione ed esperienza, Lei fornisce idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza

con la presente

La nominiamo responsabile del trattamento dei dati personali **ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza** ***effettuato dalla nostra organizzazione, ai sensi dell'articolo 29 Dlgs 196/2003, nel rispetto delle prescrizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle modalità precisate nel "Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali "Privacy"*** **e congiuntamente alle regole definite nel** ***"Regolamento per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante impianto di telecontrollo e di video sorveglianza"*** **unitamente alle modalità di individuazione e di applicazione delle misure di sicurezza idonee da adottare nei trattamenti dei dati personali contenute nel** ***"Documento Programmatico sulla Sicurezza"*** **oltre alle linee disposte dalla** ***"Direttiva 95/46/CE"*** **e dalle importanti innovazioni della "giurisprudenza" del Garante (*Provvedimenti: Videosorveglianza***

– Provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 08 aprile 2010– Il decalogo delle regole per non violare la privacy del 29 novembre 2000;

Quindi formalmente Le affidiamo:

- **l'organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza che nel nostro Comune sono presenti.**

In tale ambito, Lei dovrà sempre agire tenendo presente quanto disposto dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 29 aprile 2004 e dal Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 08 aprile 2010 in applicazione del Codice sulla Privacy".

Con il precitato Provvedimento Il Garante, ha ritenuto opportuno aggiornare e integrare i precedenti provvedimenti, anche per conformare i trattamenti di dati personali mediante videosorveglianza al Codice sulla privacy, entrato in vigore il 1°gennaio 2004. Il precitato provvedimento infatti, richiama taluni principi e illustra le prescrizioni generali relative a tutti i sistemi di videosorveglianza. Inoltre vengono individuate prescrizioni riguardanti specifici trattamenti di dati. Le prescrizioni del provvedimento, infine, hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali.

In particolare si chiariscono i principi, ovvero:

- ***Principio di liceità*** - Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici da un lato e, dall'altro, per soggetti privati ed enti pubblici economici La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi. Vanno richiamate al riguardo le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela. Vanno tenute presenti, inoltre, le norme riguardanti la tutela dei lavoratori, con particolare riferimento alla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
- ***Principio di necessità*** - Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il *software* va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.
- ***Principio di proporzionalità*** - Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di "prestigio". Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi. Anche

l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione. La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il *principio di proporzionalità,* sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento. Il principio di proporzionalità consente, ovviamente, margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento, ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili. Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili. Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati. Come si è detto, la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di *zoom* automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione (che, comunque, deve essere sempre temporanea).

In applicazione del predetto principio va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia di legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati il Codice prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca di dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione

·7 ***Principio di finalità*** **-** Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il Titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, artigianali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

La preghiamo di restituirci la presente, firmata per accettazione in ogni sua pagina.

Distinti saluti.

Il Titolare del trattamento
IL SINDACO

Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

ALLEGATO C

Individuazione del Responsabile Esterno del trattamento di dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 196/2003

Prot. N:_____ Cavaion Veronese_____

Spett.le

L'ente Comune di Cavaion Veronese, Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003, individua codesta spett.le ditta .....con sede in .....Partita IVA.....Codice Fiscale.....Responsabile Legale.....quale responsabile esterna del trattamento dei dati personali in forza del contratto (convenzione, ...) avente validità dal.....al.....per il servizio .....

Pertanto, si autorizza espressamente codesta spett.le ditta al trattamento dei dati personali ripresi attraverso le telecamere degli impianti di telecontrollo e di videosorveglianza

La disciplina legislativa impone di trattare i dati personali rispettando il diritto alla riservatezza ed alla dignità degli interessati prescrivendo un trattamento lecito e corretto tenendo altresì presente quanto disposto nel "Provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante il 29 aprile 2004 in applicazione del Codice sulla Privacy".

Nell'assolvimento del compito in questione dovranno essere osservate scrupolosamente le seguenti istruzioni:

a) nessun dato può essere utilizzato o trasmesso all'esterno se non previa autorizzazione del titolare;
b) osservare le misure di protezione e sicurezza atte ad evitare i rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato o trattamento non consentito, come previsto dal D.Lgs, 196/2003;
c) ai sensi dell'art. 16 della succitata norma, al termine del trattamento codesta spett.le ditta è tenuta a:
   I. eliminare le nostre banche dati al termine del trattamento;
   II. restituire i supporti magnetici e/o cartacei ricevuti;
   III. distruggere o cancellare eventuali altri supporti magnetici e/o cartacei contenenti i dati trattati;

Al fine dell'adeguamento del nostro documento programmatico per la sicurezza, si invita codesta spett.le ditta a comunicarci, con cortese sollecitudine, le misure di sicurezza minime che verranno adottate per ottemperare agli standard previsti dall'allegato B al D.Lgs. 196/2003.

Distinti saluti.

_____ Il Titolare del trattamento
_____ IL SINDACO

Comune di
Cavaion Veronese
POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Cavaion Veronese | Provincia di Verona
Piazza Fracastoro 8 | 37010 Cavaion Veronese
Tel. 045.6265724 | Fax 045.6265750
poliziamunicipale@comunecavaion.it
www.comunecavaion.it | C.F. 81000830232 | P.IVA 00887460236

ALLEGATO C

Cartello indicante un area videosorvegliata

Informativa

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione. L'informativa può essere fornita anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Tuttavia il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa "minima", riportato di seguito in fac-simile e che può essere utilizzato in particolare in aree esterne. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
Il supporto con l'informativa:
- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

OGGETTO: *Approvazione del regolamento per la disciplina della videosorveglianza.*

Il presente verbale è stato letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Arch. Sabrina Tramonte

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Angelo Di Cerbo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000)

Copia della presente verrà affissa in data odierna all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Cavaion Veronese, lì 6 LUG 2016

IL RESPONSABILE SEGRETERIA
dott. Paolo Lonardi

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 6 LUG 2016 al 21 LUG 2016 ed è DIVENUTA ESECUTIVA in data 31 LUG 2016 decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Cavaion Veronese lì 31 LUG 2016

IL RESPONSABILE SEGRETERIA
dott. Paolo Lonardi